

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1987

Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1982, n. 68, sullo stato giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, prevede come requisito per la nomina, all'articolo 3, numero 5, che l'età dell'aspirante non sia superiore agli anni sessanta.

Il limite suddetto era, all'epoca, giustificato con la difficoltà, per i religiosi ultra sessantenni, di intraprendere una nuova attività pastorale nell'ambiente penitenziario. Senonchè dal 1982 l'età media del clero italiano si è sempre più elevata e nel 1985 notevoli sono state le difficoltà, specie nelle diocesi più piccole e più povere di religiosi, di reperirne di età inferiore a quella suindicata da inserire

in istituti, anche importanti, esistenti nelle diocesi stesse.

Da ciò l'esigenza di una soluzione che consenta maggiori possibilità di reperimento di sacerdoti disposti ad epletare il loro ministero negli istituti di pena, esigenza che, in considerazione della inesistenza di un limite massimo di età per la permanenza in servizio, può considerarsi soddisfatta elevando al settantesimo anno l'età indicata nell'articolo 3, numero 5.

A tanto si intende provvedere con il presente disegno di legge che, per quanto detto, non importa alcun onere finanziario neppure in relazione al trattamento di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982,
n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5) età non superiore ad anni settanta».